



COMUNE DI ALTOPASCIO

(PROVINCIA DI LUCCA)

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

AVVISO

4.5.2023

Oggetto: Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria - Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie

I cittadini proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria devono rispettare specifiche disposizioni, per garantire la sicurezza della circolazione dei treni.

La presenza di vegetazione erbacea e arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta infatti un potenziale pericolo di interruzione del trasporto ferroviario, per la caduta di rami e/o alberi, ed in periodi con temperature climatiche elevate vi è anche l'alta probabilità di innesco e sviluppo di incendio.

Su indicazione della Prefettura di Lucca (nota prot 9517 del 19 Aprile 2023), a seguito di richiesta da parte della Società RFI SpA, si ricorda ai proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria l'obbligo di **rispettare specifiche disposizioni in merito alla distanza che siepi, alberi d'alto fusto, boschi devono avere rispetto alla stessa sede ferroviaria**, al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei treni, come disposto dal DPR 753/1980.

In particolare, l'art. 52 del suddetto DPR cita **"lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato"**.

All'art. 55 del medesimo DPR 753/1980 è previsto che **"i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"**.

**La Responsabile del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
(*) Arch. Saskia Cavazza**

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.